

Ai gentili clienti
Loro sedi

PEC: verifiche, controlli e blocchi per società ed imprese individuali non in regola

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che il **Registro delle Imprese**, a distanza di alcuni anni dall'avvio dell'obbligo di indirizzo PEC per tutte le imprese, individuali e società, ha **riscontrato alcune posizioni anomale che saranno oggetto di verifica**. In particolare, **un numero considerevole di operatori risultano titolari** (dopo la corretta comunicazione dell'indirizzo PEC) **di caselle revocate, scadute o inesistenti o comunque non raggiungibili per le comunicazioni che soprattutto la pubblica amministrazione è tenuta, per legge, ad inviare esclusivamente via PEC**. Si ricorda che è attualmente disponibile on line un elenco (INI PEC) appositamente istituito dei indirizzi PEC attivi, consultabile all'indirizzo www.inipec.gov.it. **Invitiamo tutti i Clienti a prendere conoscenza del problema e a verificare in visura la validità dell'indirizzo PEC, e se scaduta di comunicare al Registro Imprese, tempestivamente, eventuali modifiche intervenute sull'indirizzo**. Si ricorda che, secondo le disposizioni attualmente vigenti, in assenza di un indirizzo PEC in visura, **qualsiasi modifica inviata sulla posizione dell'impresa dovrà essere sospesa fino a quando non sarà stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per un massimo di tre mesi**. Decorso tale termine, la modifica verrà respinta e considerata mai presentata.

Premessa

Il Registro Imprese nei prossimi mesi **avvierà alcuni controlli al fine di verificare che gli iscritti siano dotati di un indirizzo PEC valido e attivo**. Risulta, infatti, che alcuni operatori, dopo aver dichiarato l'indirizzo PEC, **non risultano attualmente titolari di un indirizzo attivo (per esempio perché non rinnovato)**.

Si segnala che gli uffici, nei prossimi mesi, **cancelleranno l'indicazione dell'indirizzo PEC nel caso in cui risulti inattivo o irraggiungibile: di conseguenza saranno inibite le modifiche della posizione dell'impresa, fino alla loro cancellazione definitiva.**

Di seguito illustriamo i punti fondamentali della disciplina in materia PEC e alcuni particolari delle procedure di controllo che verranno avviate nel corso del 2014 nei confronti delle imprese sprovviste di indirizzo PEC o sprovviste di indirizzo valido.

La PEC

La **posta elettronica certificata (PEC)** è stata disciplinata con il **DPR 11 febbraio 2005, n.68**, che la definisce come un **sistema di trasmissione di documenti informatici nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici**. La disciplina della PEC è **completata dalle regole tecniche contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri** (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie), del **2 novembre 2005**.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.L n.185/2008 è stato introdotto l'OBBLIGO:

- ✓ per le **imprese costituite in forma societaria** (Srl, snc, sas, Spa) di **indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese;**
- ✓ per i **professionisti iscritti in albi ed elenchi**, istituiti con legge dello Stato, di **comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** ai rispettivi ordini o collegi.

OSSERVA

Come si è potuto appurare, dall'obbligo di dotarsi della posta elettronica certificata **rimanevano escluse**, quindi, **le imprese individuali**.

Di recente, con **l'art. 5 del DL 179/2012 convertito, si è colmato tale vuoto normativo, sottoponendo all'obbligo di dotarsi di PEC anche le imprese individuali** che, peraltro, secondo la normativa vigente ed in linea con quanto già previsto per tutte le altre imprese, sono tenute all'utilizzo della **firma digitale** nei rapporti con il Registro delle Imprese [...].

La successiva legge di conversione del citato decreto (L. 221/2012) ha confermato tale obbligo, modificando nel contempo alcune disposizioni relative alle imprese individuali già attive.

OSSERVA

L'obbligo generalizzato della PEC ha un triplice ordine di effetti:

- ✓ superamento delle problematiche burocratiche legate ai tempi lunghi delle modalità tradizionali

di comunicazioni;

- ✓ riduzione dei costi di gestione;
- ✓ maggiore contributo all'alfabetizzazione informatica

Caratteristiche

La PEC è un sistema di comunicazione elettronica che, pur funzionando come una normale posta elettronica, si caratterizza per l'idoneità a rilasciare al mittente una ricevuta elettronica, attestante l'invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici (e dell'eventuale allegata documentazione), nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l'integrità del contenuto del messaggio.

| CARATTERISTICHE PEC | |
|--|--|
| Soggetti coinvolti | I soggetti coinvolti nell'operazione sono: → il mittente , cioè il soggetto che si avvale del servizio PEC per la trasmissione di documenti informatici; → il destinatario , cioè il soggetto che si avvale del servizio PEC per ricevere l'oggetto dell'invio; → il gestore qualificato del servizio , cioè il soggetto che eroga il servizio PEC. |
| Funzionament o Ricevuta elettronica | Il soggetto gestore PEC del mittente provvede ad inviare al mittente stesso un messaggio di ricevuta dell'avvenuta (o mancata) trasmissione , con precisa indicazione temporale del momento in cui la PEC è stata inviata. |
| Effetti legali | Il valore giuridico della PEC è equiparato: ✓ alla raccomandata A/R; ✓ alle notificazioni a mezzo posta , ove consentite dalla legge. Ogni interessato, dunque, può recapitare alla casella PEC del destinatario atti e documenti (atti legali, contratti, diffide, richieste), con valore legale , garantendo così l'opponibilità ai terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione del messaggio. A tal fine: ✓ la ricevuta di accettazione , rilasciata dal gestore del mittente, all'atto della presa in carico del messaggio, costituisce prova dell'avvenuta spedizione; ✓ la ricevuta di avvenuta consegna , rilasciata dal gestore del destinatario, costituisce prova che il messaggio è effettivamente pervenuto |

| | |
|--|---|
| | <p>all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e ne certifica il momento di consegna;</p> <p>✓ la certificazione è relativa alle sole operazioni di invio e di consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario, indipendentemente dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario stesso;</p> <p>✓ l'invio delle comunicazioni tramite il sistema della PEC non richiede alcuna dichiarazione del destinatario circa la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.</p> |
|--|---|

Regime sanzionatorio e domanda di iscrizione senza PEC

L'art. 5 D.L. 18/10/2012 n.179, oltre ad aver esteso l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di PEC anche alle imprese individuali, ha disposto che: *l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo PEC e comunque per 45 giorni*".

OSSERVA

Sul punto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2630, primo periodo, c.c., *chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni di cui all'art. 2250 co. 1 - 4 c.c. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro.*

Riassumendo, dunque, **in caso di domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale** che non ha provveduto ad iscrivere il proprio indirizzo PEC, **l'ufficio del Registro delle imprese**, "in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile", **sospende la domanda:**

- ✓ **fino alla integrazione della stessa con l'indirizzo PEC e**, comunque
- ✓ **per 45 giorni.**

Trascorso tale periodo, **la domanda si intende non presentata.**

OSSERVA

Qualsiasi pratica di impresa individuale inviata al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo viene sospesa per 45 giorni **se nella visura camerale non è presente**

l'indirizzo PEC. Ad ogni modo, è comunque **possibile la regolarizzazione attraverso:**

- ✓ **il rinvio della pratica in oggetto, aggiungendo il quadro della PEC;**
- ✓ **inviare una nuova pratica PEC autonoma, per comunicare la sola PEC;**

In entrambi i casi, è necessario chiudere la correzione una volta effettuata la stessa.

Imprese già attive con indirizzo non valido

La **comunicazione dell'indirizzo PEC è un dato obbligatorio** per l'impresa e, pertanto, devono essere comunicate, al Registro Imprese, anche le **modifiche dell'indirizzo PEC** che nel corso della vita dell'impresa dovessero intervenire sul dato in questione.

Da verifiche del Registro Imprese è emerso che:

- risultano **revocate un gran numero di caselle PEC comunicate a suo tempo e probabilmente mai rinnovate alla scadenza;**
- risultano un gran numero di **imprese che non hanno ancora comunicato un indirizzo PEC valido;**
- risultano un gran numero di **imprese con assegnato lo stesso indirizzo PEC, possibilità esclusa dal Ministero con circolare n. 0097142 del 11.6.2013.**

OSSERVA

Si rende noto, a tal proposito, che gli indirizzi PEC delle imprese **vengono pubblicati in un elenco (INI-PEC), appositamente istituito, che viene aggiornato sulle risultanze del Registro Imprese.** Tale elenco è pubblico e consultabile all'indirizzo <http://www.inipec.gov.it/>.

Il Registro delle Imprese, alla luce dei dati raccolti, **ha invitato a verificare che le imprese, loro clienti, abbiano indicato in visura un indirizzo PEC tuttora valido e attivo.** In caso contrario, si invita a **rinnovare la validità dell'indirizzo PEC, se scaduta, e a comunicare al Registro Imprese, tempestivamente, eventuali modifiche intervenute sull'indirizzo.** La comunicazione della PEC continua ad essere esente da bolli e diritti di segreteria e la pratica potrà essere inviata anche con la sola firma digitale dell'intermediario.

Si segnala che l'Ufficio, nei prossimi mesi, provvederà ad **eliminare dalla visura l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata se lo stesso, a seguito di verifica, dovesse risultare non raggiungibile per qualsiasi motivo.**

Si ricorda che la norma prevede che, in assenza di un indirizzo PEC in visura, qualsiasi modifica inviata sulla posizione dell'impresa dovrà essere **sospesa fino a quando non sarà stato comunicato**

l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per un massimo di tre mesi. Decorso tale termine, **la modifica verrà respinta e considerata mai presentata.**

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO